



**TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice delegato,

letta l'istanza depositata ai sensi dell'art. 22, 1° comma lett. d) CCII da FIRAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – c.f. 02571200274 - con sede in Via Unità d'Italia, 2, 30027 - San Donà di Piave (VE), in persona della signora DANILA FACCHETTI – c.f. FCC DNL 72C56 H823D - nata a San Donà di Piave (VE) il 16.03.1972, in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Casucci del Foro di Pordenone (c.f.: CSCRRT55B14L407H - pec: roberto.casucci@avvocatipordenone.it) e Stefania Martin del Foro di Padova;

letti gli atti, ovvero:

- il ricorso depositato da FIRAS S.r.l. in liquidazione, volto a ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi;
- la documentazione allegata;
- le perizie di stima prodotte;
- la proposta di acquisto formulata da Zanutta S.p.A.;
- la proposta di transazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate-Riscossione;

sentito l'esperto dott. Marco Machiatto nominato ai sensi dell'art. 17 CCII;

rilevato che

- FIRAS S.r.l. in liquidazione ha attivato la procedura di composizione negoziata della crisi, con nomina dell'esperto, e ha dato corso a trattative con i creditori pubblici, in particolare con l'Amministrazione finanziaria; sul punto evidenzia che sono in corso concrete trattative fra i professionisti di Firas con Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione per la transazione fiscale. Alla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del

Veneto e Provinciale di Venezia e alla Agenzia Entrate Riscossione sede di Venezia è già stata proposta, in data 22 gennaio 2026, istanza di transazione fiscale, sottoscritta dal liquidatore e dai professionisti. Si precisa che Firas non ha alcun debito verso gli Enti Previdenziali, di grado di privilegio preferito ai crediti erariali;

- la società ha concesso in affitto la propria azienda a Zanutta S.p.A., contratto tuttora efficace e in scadenza al 30 giugno 2026, grazie al quale è stata assicurata una continuità aziendale meramente indiretta;

- l'azienda oggetto di affitto comprende licenze e autorizzazioni, avviamento, marchio, dominio internet, know-how e beni mobili strumentali, mentre la società ricorrente non dispone più di dipendenti né di una struttura organizzativa idonea alla gestione diretta dell'attività;

- Zanutta S.p.A., attuale affittuaria, ha formulato proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda mobiliare per il corrispettivo di euro 100.000, oltre imposte, con esclusione di crediti, debiti e passività comunque riferibili alla ricorrente, proposta che costituisce, allo stato, l'unica manifestazione di interesse concretamente pervenuta;

- dalle perizie depositate emerge una stima dell'azienda compresa tra € 200.000,00 ed € 290.000,00 secondo diversi criteri valutativi;

- la liquidatrice ha dichiarato, nell'ambito della transazione fiscale, di garantire personalmente il pagamento della differenza tra il prezzo offerto e il valore massimo risultante dalle perizie, assicurando in ogni caso all'Erario un soddisfacimento non inferiore a € 290.000,00 nonché l'attribuzione di eventuali maggiori somme ricavate all'esito della procedura competitiva;

- la restituzione dell'azienda alla ricorrente o la prosecuzione dell'affitto, in assenza di cessione, determinerebbero la definitiva cessazione di ogni residua continuità aziendale e una dispersione del valore dell'impresa;

preso atto che all'udienza del 25.2.2026 gli intervenuti hanno esposto quanto segue:

l'avv. Casucci fa presente che Firas ha acquisito un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di Zanutta spa, che è stata depositata, offerta che scade il 15.4.2026: per questo chiede di attivare la procedura di vendita prima di aver ottenuto l'accordo di transazione fiscale, per il quale

sono pendenti serie trattative, avendo già fatto proposta di transazione fiscale sulla quale l'ufficio ha chiesto dei chiarimenti; per evitare confusione, Firas ha preferito non depositarla, ma è pronta a farlo.

L'avv. Stefania Martin si associa.

La dott.ssa Bocchini conferma che la proposta di transazione fiscale è all'esame degli uffici, l'unico piccolo rilievo dell'agenzia è legato al prezzo dell'asta, poiché la perizia Campagner stima l'azienda in € 290.000,00, mentre Zanutta offre € 100.000,00 finanzia esterna: l'avv. Casucci precisa che in transazione fiscale la differenza viene pagata dalla stessa liquidatrice di Firas.

La dott.ssa Bocchini sul punto non è in grado di prendere una posizione.

L'esperto dott. Maschietto trova più che adeguata, nelle condizioni attuali in cui versa il compendio aziendale, l'offerta formulata dall'attuale conduttore Zanutta spa, ed esprime perplessità sulla opportunità di offrirla in vendita al maggior prezzo di € 290.000,00; in ogni caso, sarà attivata la procedura competitiva per la vendita con adeguata pubblicità.

La dott.ssa Bocchini a questo punto si rimette alla decisione del giudice; considerato che

- l'art. 22, comma 1, lett. d), CCII consente al Tribunale di autorizzare il trasferimento dell'azienda nell'ambito della composizione negoziata, anche in deroga all'art. 2560, 2° comma CC, quando ciò risulti funzionale alla tutela del valore aziendale e degli interessi dei creditori;
- nel caso di specie, la cessione dell'azienda appare misura coerente con le finalità della procedura, idonea a preservare il valore residuo dell'impresa e a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori, in particolare di quelli pubblici;
- l'esclusione degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. costituisce condizione essenziale per l'interesse del mercato e per la concreta partecipazione degli operatori economici alla procedura competitiva;
- la fissazione di un prezzo base pari a € 100.000,00 in linea con l'unica offerta attualmente disponibile, non preclude l'esito competitivo della procedura, restando ferma la possibilità di aggiudicazione a valori superiori;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso, con l'adozione di misure idonee ad assicurare la massima trasparenza e competitività della cessione;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 22, 1° comma, lett. d), CCII,

autorizza FIRAS S.r.l. in liquidazione a procedere al trasferimento dell'azienda a terzi, senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.;

dispone che la cessione avvenga mediante procedura competitiva, secondo modalità e forme di pubblicità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli interessati, da definirsi a cura della ricorrente sotto la vigilanza dell'esperto;

stabilisce quale prezzo base della procedura l'importo di € 100.000,00, oltre imposte, salvo aggiudicazione a prezzo superiore;

manda all'esperto ogni attività di monitoraggio e verifica in ordine alla regolarità della procedura e alla coerenza dell'operazione con le finalità della composizione negoziata.

Si comunichi.

Venezia, 25.2.2026.

il giudice delegato
Marco Campagnolo